



Commissione per la cultura e l'istruzione

2015/0278(COD)

10.5.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Relatore per parere: Petra Kammerevert

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta ha la finalità di attuare in modo uniforme i criteri della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità¹ in materia di eliminazione delle barriere con conseguente promozione della libera circolazione e accessibilità dei prodotti e dei servizi nell'UE. In particolare occorre promuovere e tutelare la persone con disabilità.

I servizi di media audiovisivi e i libri in formato elettronico figurano ampiamente nella proposta.

I media audiovisivi sono tuttavia disciplinati in modo specifico dalla direttiva AVMD²; Le norme in essa contenute, tra cui anche l'accessibilità dei servizi audiovisivi, sono mutate dalla libertà di informazione e dei media, dalla protezione del pluralismo dei media e della molteplicità culturale e rispettano la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la politica in materia di media e di cultura.

La direttiva AVMD è attualmente oggetto di revisione a cura della Commissione e secondo le previsioni il 25 maggio 2016 sarà pubblicata una proposta in merito. Alla luce di dette libertà fondamentali e della competenza nazionale la promozione dell'accessibilità dei servizi di media audiovisivi tramite un regime di incentivi previsto nella direttiva AVMD e ancora da attuare appare l'opzione più proficua rispetto all'approccio restrittivo e repressivo ora scelto. Soltanto in tal modo è infatti possibile tenere in conto le specificità precipue di tutti i servizi di media audiovisivi, ovvero di essere vettori di beni culturali. Tali caratteristiche giustificano nel contempo la regolamentazione propria delle direttive AVMD.

Il modello adottato nella presente proposta di direttiva potrebbe profilarsi come avverso alla varietà del settore dei media audiovisivi.

Senza alcun dubbio sono benvenute normative favorevoli all'accessibilità più ampia dei servizi di media audiovisivi. La legislazione ha il compito di bilanciare nel modo migliore gli interessi derivanti da un lato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dall'altro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali³. L'UE stessa ha aderito a queste due convenzioni dell'ONU come soggetto giuridico, precisamente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il 23 dicembre 2010 e alla convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali il 18 dicembre 2006. Nella proposta di direttiva risulta però sfumato tale necessario equilibrio di interessi.

L'articolo 167 TFUE prevede che l'UE tiene conto degli aspetti culturali nell'ambito di tutte le sue attività e al riguardo si attiene al principio di sussidiarietà. Secondo detto principio l'UE interviene al di fuori della sfera delle sue competenze unicamente se e nella misura in cui la finalità delle misure previste non possono essere conseguite in modo sufficiente dagli Stati

¹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

² Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). GU L 95 del 14.11.2012, pag. 1.

³ 2006/515/EG: Decisione del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201, del 25.7.2006, pag. 15).

membri a livello regionale o locale (articolo 5, paragrafo 3, TUE). L'accessibilità ai libri in formato elettronico e ai servizi di media audiovisivi può essere conseguita agevolmente anche dai soli Stati membri, perfino in misura tale da innescare, anche senza l'intervento a livello dell'UE effetti positivi per il mercato interno dell'UE. Altrimenti non sarebbe spiegabile perché registra una crescita la domanda transfrontaliera di servizi di media audiovisivi e libri in formato elettronico, per i quali negli ultimi anni sono stati osservati notevoli miglioramenti in termini di accessibilità. Nel complesso, a livello di UE, si registra un incremento nel numero delle audiodescrizioni e delle sottotitolazioni. Anche per tale motivo si propone in questa sede di escludere libri in formato elettronico e servizi di media audiovisivi dalla proposta di direttiva e inserire la materia in una proposta di direttiva relativa alla deroga culturale e sui media. Lo stesso criterio vale per i servizi radiofonici e per i servizi accessori a quelli radiofonici e mediatici, che sono ignorati nella proposta di direttiva.

Infine, alla luce dell'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 5 della proposta si possono nutrire dubbi che la proposta di direttiva avrà piena efficacia. Al riguardo l'operatore economico deve motivare che l'adempimento del criterio dell'accessibilità rappresenta per lui un onere eccessivo e lo segnala "all'autorità di vigilanza competente del mercato". La valutazione della sproporzione spetta espressamente al solo operatore economico, vedasi il paragrafo 5. Una valutazione scorretta può essere verificata dall'autorità a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. Resta tuttavia non chiaro cosa succede in caso di valutazioni divergenti dell'operatore economico e dell'autorità di vigilanza competente del mercato.

Nel contempo appare opportuno conservare gli sforzi di standardizzazione per dispositivi destinati al consumatore finale con caratteristiche funzionali potenziate in collegamento on servizi di media audiovisivi, ossia Smart TV e lettori per libri in formato elettronico.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.

Emendamento

d) apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi di media audiovisivi. ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};***

^{1 bis} **Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).**

Or. de

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) lettori per libri in formato elettronico;

Or. de

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;

soppresso

Or. de

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
e) libri elettronici (e-book);	soppresso	Or. de

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
	3 bis. La presente direttiva fa salvi i servizi radiofonici, i servizi di media audiovisivi e i servizi connessi nonché i beni e le prestazioni di servizi culturali.	Or. de

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
(6) "servizi di media audiovisivi": i servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷;	soppresso	
⁴⁷ <i>Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).</i>		
		Or. de

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) ***I servizi di media audiovisivi e le relative*** apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

Emendamento

(5) ***Le*** apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori ***collegati ai servizi di media audiovisivi*** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

Or. de

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione

(8) I libri ***elettronici (e-book)*** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

Emendamento

(8) I ***lettori per libri in formato elettronico*** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

Or. de

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I requisiti in materia di accessibilità di cui all'articolo 3 non si applicano qualora per tutti i consumatori siano disponibili alle stesse condizioni alternative praticabili in termini di accessibilità a prodotti o prestazioni di servizi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – titolo

Testo della Commissione

Servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori

Emendamento

Apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori **collegate a servizi di media audiovisivi.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – lettera A

Testo della Commissione

A. Servizi

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

a) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi

Emendamento

soppresso

e attraverso più di un canale sensoriale;

ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

Or. de

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IV – lettera B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

b) *Relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori*

soppresso

Or. de

Emendamento 13

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VII – titolo

Testo della Commissione

Libri elettronici (e-book)

Emendamento

Lettori per libri in formato elettronico;

Or. de

Emendamento 14

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VII – lettera A

Testo della Commissione

Emendamento

A. Servizi

soppresso

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

a) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Prodotti";

b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

c) *rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

d) *fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;*

e) *includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.*

Or. de

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VII – lettera B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

B. Prodotti

soppresso

Or. de